

di opera locale.

9° - (1)

L'Istituto si impegna a dismettere gratuitamente le piccole strisce di terreno corrispondenti alle parti degli attuali fabbricati impingenti oltre le linee fissate dal piano approvato col R. D. L. 3 luglio 1930.

I portici saranno soggetti alle norme vigenti al riguardo nella Città di Torino.

11° -

La Città si impegna a consegnare come sopra tutti gli immobili da demolirsi e tutte le aree entro un anno dalla firma della convenzione.

L'Istituto si impegna ad ultimare in condizioni di abitabilità il nuovo edificio entro tre anni dalla consegna di cui sopra.

Qualora entro il primo termine la consegna non fosse effettuata l'Istituto avrà facoltà a suo giudizio di dichiarare risolta la convenzione e chiedere alla Città il rimborso delle spese fatte cogli interessi proporzionali del 4% annuo trasferendo alla Città la proprietà delle parti già avute in consegna.